



Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario

"FEVOSS OdV"

Associazione di II° livello

Via S. Toscana, n°9 – 37129 Verona

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Su iniziativa delle associazioni

Fevoss La Luce di Belfiore OdV,

Fevoss Bure OdV,

Fevoss San Giovanni Paolo II Buttapietra-Marchesino OdV,

Fevoss Castel d'Azzano solidale OdV,

Fevoss Verona Santa Toscana OdV,

Fevoss San Adriano di Zimella-Veronella OdV,

è costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile, della legge regionale e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"FEVOSS (Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario) OdV"** di seguito indicata anche come **"Fevoss OdV"**.

Assume la forma giuridica di associazione di secondo livello, apartitica e aconfessionale. L'Organizzazione ha sede legale in Via Santa Toscana 9, nel Comune di Verona, Provincia di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Federazione Fevoss OdV ha origine nell'associazione di volontariato fondata il 15 luglio 1987, condividendone la mission, la vision, la storia, la metodologia di intervento, gli obiettivi.

Nel 2016 l'associazione originaria si è organizzata in più associazioni diventando così federazione. Nel 2017 la federazione Fevoss è stata uno dei fondatori che ha dato vita alla Fondazione Fevoss Santa Toscana.

ART. 2 DISCIPLINA DELLO STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In particolare Fevoss OdV è una organizzazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, che si ispira, senza fare distinzioni, ai principi di legalità, di responsabilità, di lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni fornite dagli associati ad ogni livello.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le Associazioni aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di coloro che svolgono l'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.



ART. 5 FINALITA' E ATTIVITA'

La federazione è composta da organizzazioni di volontariato e da Enti del Terzo Settore. Ha funzioni di coordinamento, di collegamento e di laboratorio sociale.

L'organizzazione esercita più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Federazione Fevoss OdV esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, CTS:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Federazione Fevoss OdV si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell'associazione medesima.

Potrà svolgere anche le seguenti attività:

- a) attività di rappresentanza: l'associazione rappresenta gli interessi delle associate in ambito sovra comunale, fatta salva l'autonomia di ogni singola associata;
- b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzate a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole;

Donna

Sandra Zangheri



- c) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo;
- d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzate a rafforzare competenze e tutele per le associazioni federate;
- e) informazione e comunicazione, finalizzate a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili alle associazioni federate, a supportare la promozione delle iniziative, a sostenere il lavoro di rete con gli altri soggetti della comunità locali;
- f) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- g) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività delle associazioni federate, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

Fevoss OdV potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono soci dell'organizzazione le associazioni e gli Enti del Terzo Settore, nel rispetto dell'art. 32 c.2 del CTS, che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda della associazione, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata alla associazione e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'associazione interessata.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'ammissione comporta il versamento di una somma (quota sociale) deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink: Sandra Zangheri.



ART. 7 DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le associazioni aderenti hanno uguali diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività di Fevoss ODV e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali, consultare i verbali

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione tutelandone il nome;
- contribuire al funzionamento della Federazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Federazione Feoss OdV è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIAZIONE FEDERATA

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi: scioglimento dell'associazione, recesso, esclusione o decadenza.

L'associazione può recedere dalla federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve successivamente essere ratificata dall'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita e, comunque, qualora non si sia assolto al pagamento entro tempo congruo dato con sollecito.

La decadenza interviene a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La procedura è analoga a quella prevista per l'esclusione.

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea delle Associazioni federate
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Organo di controllo (nel caso si verifichino le condizioni di legge)
- Organo di revisione (nel caso si verifichino le condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono rinnovate ogni tre anni.



ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai rappresentanti legali delle associazioni o dai loro delegati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione Fevoss OdV o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni partecipante all'assemblea può essere portatore di una sola delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea si svolge di norma nella sede della Federazione ma può essere stabilita anche altra sede o avvenire in via telematica.

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della Federazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione e la decadenza degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la trasformazione dell'organizzazione; la fusione o la scissione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissa l'importo della quota sociale annuale.

ART. 12 CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

E' convocata periodicamente dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere richiesta su domanda motivata con richiesta firmata da almeno un quinto degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede della Federazione.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o in delega.



L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non deroga le maggioranze previste per la prima.

ART. 15 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Per essere candidati ad essere eletti occorre:

- essere iscritti ad una delle Associazioni socie
- essere proposti da almeno il 30% delle Associazioni socie

ART. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di massimo 7 componenti, eletti dall'assemblea per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente della Federazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi presiede il più anziano di età dei membri.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,



- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio; Il rinnovo delle cariche ha luogo di norma nell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio. Nell'intervallo fra una assemblea e un'altra, in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, poiché diversamente si farebbe luogo al rinnovo dell'intero organo, deve essere nominato un nuovo Consigliere.

ART. 17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono $\geq$ almeno due componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, con lettera raccomandata, fax o email.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 18 IL PRESIDENTE

Il presidente dirige Fevoss OdV e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la federazione Fevoss OdV sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Federazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.



ART. 25 BILANCIO

Il bilancio di esercizio della Federazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, la Federazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27 CONVENZIONI

Le convenzioni tra la Federazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della Federazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28 PERSONALE RETRIBUITO

La Federazione Fevoss OdV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

Art. 29 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 RESPONSABILITÀ DELLA FEDERAZIONE

La Federazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 ASSICURAZIONE DELLA FEDERAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 LIBRI SOCIALI

La Federazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, reading "Sandra Zangheri".



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della Federazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato il 13 marzo 2021 dalla assemblea straordinaria della Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario "FEVOSS OdV".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Sandra Zangheri]

REG _____
SA _____
TS _____
TOTALE _____

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI VERONA2
a data del timbro a calendario
posto a lato
Atti Privati Serie 3
Liquidato € _____

[Handwritten: 1227]

[Handwritten: per il Direttore]
Il Funzionario incaricato
[Handwritten: Michelina Boscarin]

